

# REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di ASTEA SpA del 31/03/2026

## 1. Definizioni. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "contratto di sponsorizzazione": un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore dell'altra parte (sponsee) la quale le garantisce, nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l'immagine, l'attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto; l'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno di immagine;
- b) per "sponsorizzatore" o "sponsor": il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, stipula il contratto di sponsorizzazione;
- c) per "sponsorizzato" o "sponsee": il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell'ambito di propri eventi, iniziative o progetti;
- d) per "spazio pubblicitario": lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor.

## 2. Richiesta di sponsorizzazione, diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive.

Prima richiesta accompagnata, almeno 20 giorni prima della manifestazione oggetto della sponsorizzazione, da specifica proposta degli enti, associazioni, organizzazioni o società interessati, l'Amministratore Delegato di Astea valuterà, entro gli importi massimi ed i limiti di cui al presente regolamento, l'ammissione di iniziative di sponsorizzazione.

I contratti di sponsorizzazione possono essere sottoscritti dall'Amministratore Delegato solo in favore di enti, associazioni, fondazioni, comitati, onlus o società del territorio in cui ASTEA opera ed esclusivamente per finalità sociali, culturali, storiche, ambientali o sportive.

L'Amministratore Delegato di Astea dovrà, in ogni caso, rifiutare proposte di sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga sussistere potenziali conflitti di interesse;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla immagine di Astea od alle attività istituzionali od iniziative della stessa.

Non sono mai ammesse le sponsorizzazioni aventi per oggetto:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.

## 3. Corrispettivo delle sponsorizzazioni.

L'importo di ciascun singolo contratto di sponsorizzazione non può essere superiore ad euro 10.000 annui.

In caso di sottoscrizione di molteplici contratti di sponsorizzazione con lo stesso ente, comunque denominato, l'importo derivante dal cumulo degli stessi non può essere superiore ad euro 10.000 annui.

### **astea spa**

società capogruppo con sede legale in via Lorenzo Gigli, 2 Recanati MC  
e sede amministrativa in via Guazzatore, 163 Osimo AN

codice fiscale e partita iva 01501460438  
iscritta al registro delle imprese di MC n. 01501460438 e R.E.A. 157491  
capitale sociale euro 76.115.676 i.v.

**gruppoastea**  
nelle marche dal 1909

[www.asteaspa.it](http://www.asteaspa.it)



Non possono inoltre essere sottoscritti contratti di sponsorizzazione i cui importi, sommati, eccedano il plafond annuo di cui al paragrafo 4.

Non potranno essere sottoscritti contratti di sponsorizzazione per importi che, pur essendo inferiori al plafond residuo, siano eccedenti le quote limite di cui al paragrafo 5.

#### **4. Plafond sponsorizzazioni.**

Il plafond sponsorizzazioni è così determinato per ciascun anno:

€ 60.000 per l'anno 2026

€ 80.000 per l'anno 2027

€ 100.000 per tutti gli anni successivi all'anno 2027

Gli importi determinati al presente paragrafo costituiscono il limite massimo annuo di risorse utilizzabili per i contratti di sponsorizzazione.

Le richieste di sponsorizzazione dovranno essere proposte ed autorizzate entro il 31/12 di ciascun anno, a prescindere dall'effettiva liquidazione del corrispettivo.

Il plafond residuo non utilizzato entro il 31/12 di ciascun anno non potrà più essere utilizzato negli anni successivi.

#### **5. Aree territoriali di sponsorizzazione ed altri limiti.**

L'Amministratore Delegato di Astea potrà ammettere richieste di sponsorizzazione, secondo modalità e previsioni definiti dai paragrafi precedenti, nel rispetto delle seguenti quote-limite per ciascun territorio comunale.

<b>COMUNE DI OSIMO</b>	50% del plafond annuo
<b>COMUNE DI RECANATI</b>	30% del plafond annuo
<b>COMUNE DI PORTO RECANATI</b>	5% del plafond annuo
<b>COMUNE DI MONTECASSIANO</b>	5% del plafond annuo
<b>COMUNE DI LORETO</b>	4% del plafond annuo
<b>COMUNE DI MONTELUPONE</b>	4% del plafond annuo
<b>ALTRI</b>	2% del plafond annuo

	2026	2027	post-2027
<b>COMUNE DI OSIMO</b>	30.000	40.000	50.000
<b>COMUNE DI RECANATI</b>	18.000	24.000	30.000
<b>COMUNE DI PORTO RECANATI</b>	3.000	4.000	5.000
<b>COMUNE DI MONTECASSIANO</b>	3.000	4.000	5.000
<b>COMUNE DI LORETO</b>	2.400	3.200	4.000
<b>COMUNE DI MONTELUPONE</b>	2.400	3.200	4.000
<b>ALTRI</b>	1.200	1.600	2.000
	<b>60.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>

#### **astea spa**

società capogruppo con sede legale in via Lorenzo Gigli, 2 Recanati MC  
e sede amministrativa in via Guazzatore, 163 Osimo AN

codice fiscale e partita iva 01501460438  
iscritta al registro delle imprese di MC n. 01501460438 e R.E.A. 157491  
capitale sociale euro 76.115.676 i.v.

**gruppoastea**  
nelle marche dal 1909

[www.asteaspa.it](http://www.asteaspa.it)



L'Amministratore Delegato di Astea potrà eccezionalmente ammettere richieste di sponsorizzazione provenienti anche da altri territori comunali e comunque fino al massimo di un ulteriore 2% del plafond annuo.

Non possono essere concesse sponsorizzazioni dirette a favore di Comuni.

Non potranno essere richieste né concesse erogazioni per manifestazioni già avvenute né a manifestazioni od eventi che non siano suscettibili di promuovere l'immagine, la reputazione o le attività di ASTEA o di incrementarne la notorietà dei segni distintivi.

Eventuali richieste di sponsorizzazione eccedenti i limiti indicati nel presente regolamento non saranno in alcun modo ammesse né ritenute valide senza l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il presente regolamento annulla e sostituisce eventuali precedenti regolamentazioni o prassi, costituendo la disciplina unica ed esclusiva per l'intero gruppo Astea in ambito di sponsorizzazioni.

## **6. Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione.**

Il pagamento del corrispettivo di sponsorizzazione avviene dopo la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, previa emissione e presentazione di regolare fattura e previa regolare adempimento degli impegni assunti ed alle condizioni indicate nel contratto sottoscritto.

## **7. Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione.**

La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto nel quale, in particolare, sono almeno definiti:

- a) l'oggetto del contratto;
- b) gli obblighi delle parti;
- c) il valore del corrispettivo della sponsorizzazione;
- d) la durata del contratto;
- e) la risoluzione del contratto per inadempimento.

Recanati, lì 31/03/2026

### **astea spa**

società capogruppo con sede legale in via Lorenzo Gigli, 2 Recanati MC  
e sede amministrativa in via Guazzatore, 163 Osimo AN

codice fiscale e partita iva 01501460438  
iscritta al registro delle imprese di MC n. 01501460438 e R.E.A. 157491  
capitale sociale euro 76.115.676 i.v.

**gruppoastea**  
nelle marche dal 1909

[www.asteaspa.it](http://www.asteaspa.it)

